

Tribunale di Vallo della Lucania  
n. 533/2017 R.G. Affari Civili Contenziosi



**Tribunale Ordinario di Vallo della Lucania - Composizione Collegiale**  
**Ordinanza ex art. 669terdecies c.p.c.**

**Il Collegio**

composto dai magistrati, riuniti in camera di consiglio,

dott. Antonio Pasquariello

Presidente rel. ed est.

dott. Tiziana Santoriello

Giudice

dott. Francesco Guerra

Giudice

nel procedimento n. 533/2017, avente ad oggetto il **reclamo avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale Ordinario di Vallo della Lucania, nell'ambito del sub-procedimento n. 1651-1/2016 in data 13/03/2017** e vertente

tra

[REDACTED]  
[REDACTED] in persona del legale rappresentante *pro tempore*, col ministero/assistenza dell'avv. POSTIGLIONE MASSIMO, giusta procura a margine del ricorso introduttivo

- reclamante -

e

[REDACTED]  
[REDACTED] ministero/assistenza dell'avv. [REDACTED] giusta procura a margine della comparsa di costituzione

- reclamato -

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 7/06/2017

**OSSERVA**

*Sul reclamo*

Con l'ordinanza di cui in epigrafe veniva accolta l'istanza cautelare avanzata da [REDACTED] odierno reclamato, nell'ambito dell'opposizione a precetto proposta avverso la [REDACTED] odierna reclamante, al fine di ottenere [...] *la sospensione dell'efficacia esecutiva del mutuo ipotecario ex art. 38 TUB, stipulato il 30 novembre 2010 con atto per [REDACTED] dell'importo originario di € 120.000,00, sotteso all'atto di precetto notificato in data 4/10/2016 [...].*

A fondamento della disposta sospensione, le seguenti ragioni: [...] *in atto di precetto la banca opposta testualmente afferma che "la parte mutuataria si è resa inadempiente nel pagamento delle rate scadute mensilmente a partire dal 21/04/2015" ed a quella data indica una sorta capitale residua pari a € 90.531,06 [...] per contro dall'esame del piano di ammortamento, siccome allegato al*



*contratto di mutuo, la sorta capitale residua alla data del 21/04/2015 risulta notevolmente inferiore [...] considerato che la diversa prospettazione di parte opposta necessita degli opportuni approfondimenti istruttori nella fase di merito [...] visto l'atto di pignoramento notificato a parte opponente in data 1/12/2016 [...] sospende l'efficacia esecutiva del titolo [...] (v. ordinanza impugnata).*

Avverso tale provvedimento proponeva reclamo l'opposta, BANCA DI CREDITO COOPERATIVO [REDACTED], per i seguenti motivi: **1.** *[...] la presunta discrasia tra la data dell'ultima rata di mutuo che sarebbe stata effettivamente pagata e quella che, secondo l'erronea interpretazione del Giudice, sarebbe stata indicata in precetto [...] è [...] argomentazione del tutto errata [...] poiché [...] nell'atto di precetto si è solo detto che a partire dalla data del 21/04/2015 il debitore non ha pagato le rate precedentemente scadute mensilmente e rimaste inevase, ma mai si è indicato che l'ultima rata pagata era quella del 21.4.2015, perché dal semplice esame del piano di ammortamento si evince che non esiste alcuna rata scaduta il 21.4.2015 [...] e [...] che l'ultima rata pagata dal debitore è quella del 31.12.2013 [...], cui [...] corrisponde un debito residuo pari ad € 87.761,33 (come da piano di ammortamento), cui vanno aggiunti gli interessi convenzionali calcolati sino al passaggio a sofferenza su n. 15 rate scadute e non pagate dal 31.1.14 al 31.3.15, secondo le modalità ed i tassi espressamente pattuiti per iscritto nel contratto di mutuo, nonché € 112,39 per spese sulle dette n. 15 rate non pagate (€ 30,00), spese di trasparenza (€ 1,00) e interessi convenzionali dalla scadenza dell'ultima rata scaduta il 31.3.2015 e non pagata, sino alla data del passaggio a sofferenza (€ 81,39) [...] cui [...] si sono aggiunti gli interessi moratori (cioè non quelli di natura corrispettiva) maturati fino alla data del 31.12.2015, che esattamente sono stati indicati quale voce a parte nell'atto di precetto per la specifica cifra di € 4.114,40 [...], fermo il principio secondo cui [...] L'intimante il precetto non è tenuto a specificare il procedimento logico – matematico seguito per addivenire alla somma complessivamente precettata. [...];* **2.** *[...] mancano palesemente, nella specie, i requisiti essenziali del fumus e del periculum (in riferimento ai quali va verificata la presenza dei gravi motivi) per la sospensione [...] poiché [...] l'opponente non contesta e, quindi, giudizialmente assevera di aver effettivamente stipulato il contratto di mutuo posto a base del precetto e di averlo quindi accettato in tutte le sue parti, di aver effettivamente percepito la somma mutuata da parte della Banca, specificandone addirittura le modalità, ovvero mediante n. 3 accrediti bancari in data 3.12.10, 7.12.10 e 20.12.10 per complessivi € 119.360,00, pari alla somma netta erogata, di aver volontariamente concesso in garanzia ipotecaria l'immobile esattamente indicato nel contratto stesso, garanzia consolidatasi mediante l'iscrizione ipotecaria nel precetto esattamente indicata. ADDIRITTURA L'OPPONENTE NON CONTESTA NEMMENO DI ESSERE EFFETTIVAMENTE DEBITORE [...] giungendo financo ad esattamente quantificare l'importo che sarebbe invece effettivamente dovuto, ovvero € 74.473,26 [...], inoltre [...] Non essendo stata alcuna prova da parte dell'opponente di pagamenti ulteriori rispetto a quelli dedotti e provati per tabulas dalla Banca (ovvero le rate scadute sino a quella del 31.12.2013 inclusa) [...] Manca del tutto l'elemento del fumus, onde l'ordinanza reclamata va riformata [...], mentre [...] Anche in termini di periculum [...] nemmeno deduce esso opponente, tenuto conto dell'indubbia solvibilità della banca*



precettante, dell'esistenza di un presunto pericolo irreparabile, consistente nell'impossibilità di recupero delle eventuali perdite che subirebbe per effetto dell'azione esecutiva [...]; 3. [...] l'ordinanza impugnata nega ogni giustizia al caso concreto [...] anche [...] per il totale travisamento degli elementari principi in tema di onere della prova [...] in quanto [...] con il precetto la Banca creditrice deduce a carico della parte l'inadempimento di una obbligazione, indicando il titolo contrattuale da cui deriva ed indicando l'importo dovuto, la parte debitrice ha l'obbligo di dare prova dei fatti estintivi di tale obbligazione, mediante deposito delle quietanze di pagamento: Tale prova però non è stata in alcun modo fornita dall'opponente [...]; 4. le ulteriori eccezioni sollevate nell'atto di opposizione risultano comunque palesemente infondate, in quanto [...] Nell'atto di opposizione ci si riferisce ad un preteso superamento del tasso soglia da parte della Banca nello svolgimento del rapporto di mutuo, ma nemmeno si indica quale sarebbe la soglia e quando sarebbe stata superata [...] né [...] allega i provvedimenti di rilevazione trimestrale dell'usura [...], Anche l'ulteriore eccezione secondo cui la banca avrebbe violato il divieto di anatocismo è del tutto infondata. Il calcolo degli interessi, così come il tasso applicato, è esattamente e chiaramente pattuito nell'atto NOTARILE di mutuo [...] Quanto alla pretesa mancata consegna della somma mutata, è la stessa consulenza di parte avversa a ratificare le date e gli importi dei singoli accrediti su C/C attraverso cui la somma erogata è stata effettivamente consegnata dalla banca al mutuatario. [...] L'opponente deduce poi che il contratto stipulato con la banca sarebbe un mutuo di scopo, da ritenere nullo perché simulato ed illecito per illiceità della causa, in quanto destinato alla ristrutturazione della complessiva esposizione debitoria della [REDACTED], di cui esso opponente riconosce essere il legale rap.te e socio [...] ma sul punto [...] Si osserva che, essendo detti contratti connotati dalla concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili, lo scopo del finanziamento non entra nella causa del contratto, che è data dall'immediata disponibilità di denaro a fronte della concessione di garanzia ipotecaria immobiliare, con restituzione della somma oltre il breve termine [...] Infine, l'opponente deduce un preteso danno subito a seguito del comportamento della banca, senza riferire in quali fatti specifici si sarebbe risolto tale danno [...].

Per la conferma dell'ordinanza emessa in prime cure insisteva invece il reclamato, [REDACTED] ritualmente costituitosi, deducendo: preliminarmente l'inammissibilità del reclamo proposto, per essere l'ordinanza gravata resa ai sensi dell'art. 615, 1° comma c.p.c., cui non risulta applicabile tale forma di gravame; nonché, nel merito, la sussistenza nella fattispecie dei gravi motivi indicati dalla predetta norma.

Fondato, nei termini ed entro i ristretti limiti di cui in seguito, si ritiene il reclamo, così come proposto.

Quanto all'ammissibilità di tale forma di gravame, ove a costituire oggetto di impugnazione siano le ordinanze emesse ai sensi dell'art. 615, 1° comma c.p.c., il Collegio, pur consapevole dell'esistenza di orientamenti pretori difformi, ritiene di aderire all'impostazione, fatta propria da gran parte della giurisprudenza di merito,



secondo cui il reclamo previsto dal combinato disposto degli art. 624 e art. 669-terdecies avverso i provvedimenti in materia di sospensione dell'esecuzione è estensibile anche al provvedimento sospensivo dell'efficacia esecutiva di cui al comma 1 dell'art. 615 c.p.c. (v. tra i più rilevanti Tribunale, Torino, sez. III civile, ordinanza 31/08/2012).

Appaiono deporre in tale senso, da un punto di vista testuale: [...] la formulazione del secondo comma dell'art. 624 c.p.c., che per la sua genericità (fa riferimento "all'ordinanza che provvede sull'istanza di sospensione senza altre specificazioni) autorizza un'estensione dell'ambito applicativo del reclamo anche alla sospensione disposta dal giudice dell'opposizione preventiva all'esecuzione (in tal senso Tribunale di Genova, ord. 5.4.2007, Giur. Merito, 2008, 2233; Tribunale di Roma, ord. 2.11.2006, GM, 2007, 1656), nonché [...] il tenore della stessa rubrica dell'art. 624 c.p.c. (Sospensione per opposizione all'esecuzione), la quale consente di estendere il contenuto della norma tanto alla sospensione dell'esecuzione, quanto alla sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo (Tribunale di Genova, ord. 5.4.2007, cit.) [...] (v. da ultimo Tribunale Latina, sez. II, 21/11/2016), fino ad arrivare alle [...] modifiche introdotte con la legge n. 52/2006 e, in particolare, l'eliminazione dall'art. 624 c. 1 c.p.c. del riferimento al solo secondo comma dell'art. 615 c.p.c., [...] costituendo tale intervento, [...] altrimenti privo di significato, un chiaro indice della volontà del legislatore di attribuire allo stesso art. 624 c.p.c. la portata di norma generale, non più limitata al solo giudice dell'esecuzione, ma riferibile anche a quello dell'opposizione a precetto, nonché alla sospensione da questi disposta (in tal senso, Tribunale di Bologna, ord. 13.6.2006, in Pluris; Tribunale di Roma, ord. 2.11.2006, Giur. Merito, 2007, 1656; Tribunale di Torino, ord. 31.8.2012, nonché Tribunale di Castrovillari, ord. 4.11.2014); mentre,

Sembrano poi confermare, anche da un punto di vista sistematico, tale lettura dell'assetto normativo di riferimento: [...] la natura cautelare della sospensione ex art. 615 c. 1 c.p.c., desumibile dalla peculiare funzione del provvedimento, intesa ad evitare che la parte contro cui l'esecuzione è minacciata o iniziata sulla base del titolo esecutivo subisca un'esecuzione ingiusta nel tempo necessario alla piena cognizione delle ragioni che la stessa parte può ancora contrapporre a quella istante (in tal senso Cass., n. 5368/2006; Cass., n. 22488/2009. Per la giurisprudenza di merito cfr. Tribunale di Lecco, ord. 6.7.2006, 2671; Tribunale di Genova, ord. 5.4.2007, 2233; Tribunale di Torino, ord. 31.8.2012, cit.) [...], considerato che [...] la nuova formulazione dell'art. 615 c.p.c. e la modifica introdotta in due tempi all'art. 624 c.p.c., hanno disegnato un nuovo istituto cautelare, che ricomprende non solo la sospensione del processo esecutivo ma anche la sospensione dell'esecutività del titolo: ambedue i provvedimenti debbono ritenersi soggetti a reclamo, attesa la evidente volontà in tal senso dimostrata dal legislatore che, dapprima, aveva introdotto all'art. 624 c.p.c. il reclamo in relazione alla sola ipotesi di opposizione alla esecuzione (615, 2° comma, c.p.c.) poi, a seguito della l. n. 52 del 2006, ha eliminato dal 1° comma dell'art. 624 c.p.c. il riferimento al 2° comma dell'art. 615 c.p.c., così estendendo il rimedio ad entrambe le ipotesi (v. ancora Tribunale, Torino, sez. III civile, ordinanza 31/08/2012), nonché [...] l'ulteriore dato, da ritenersi decisivo, per il quale i provvedimenti sospensivi ex artt. 615 c. 1 c.p.c. e 624 c.p.c. sono accomunati da una sostanziale identità funzionale (Tribunale di Castrovillari, cit.), così che l'applicazione di un differente regime con riferimento



*alla tutela impugnatoria si esporrebbe a censure di incostituzionalità (in tal senso Tribunale di Lecco, ord. 6.7.2006; Tribunale di Roma, 2.11.2006; Tribunale di Genova, 5.4.2007, cit.), [...] in quanto [...] ove si negasse la reclamabilità della sospensione resa in sede di opposizione preventiva all'esecuzione, difetterebbe qualsiasi strumento di reazione avverso una decisione dal contenuto e dagli effetti di notevole rilevanza, in quanto intesa ad inibire l'introduzione di qualsiasi processo esecutivo [...] (v. da ultimo citato Tribunale Latina, sez. II, 21/11/2016).*

In termini, del resto, risulta essersi di recente espressa anche la giurisprudenza di legittimità, che, in fattispecie involgenti opposizioni ex art. 615, 1° comma c.p.c., con richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, a più riprese ha dato per scontata la reclamabilità ex art. 669terdecies c.p.c. del provvedimento del giudice di prime cure di diniego o accoglimento della relativa istanza (v. Sez. L, Sentenza n. 1176 del 22/01/2015, secondo cui *È inammissibile, sia nel regime dell'art. 624 cod. proc. civ. come riformato dalla legge 24 febbraio 2006, n. 52, quanto in quello successivo di cui alla legge 18 giugno 2009, n. 69, il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., avverso l'ordinanza che abbia provveduto sulla sospensione dell'esecuzione, nell'ambito di un'opposizione proposta ai sensi degli art. 615, 617 e 619 cod. proc. civ., nonché avverso l'ordinanza emessa in sede di reclamo che abbia confermato o revocato la sospensione o l'abbia concessa, trattandosi nel primo caso di provvedimento soggetto a reclamo ai sensi dell'art. 669terdecies cod. proc. civ., ed in entrambi i casi di provvedimenti non definitivi, in quanto suscettibili di discussione nell'ambito del giudizio di opposizione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inammissibile il ricorso straordinario per cassazione avverso l'ordinanza emessa dal tribunale, in composizione collegiale, che aveva respinto il reclamo contro l'ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, costituito da un verbale di conciliazione); nonché Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 743 del 18/01/2016, sempre pronunciata in caso di opposizione a precetto prima dell'inizio dell'esecuzione; ed infine Sez. 3, Ordinanza n. 22488 del 22/10/2009, secondo cui *È inammissibile il ricorso per cassazione, ex art.111, settimo comma, Cost., contro l'ordinanza con cui il tribunale, ai sensi dell'art.624, secondo comma, cod. proc. civ. nel testo sostituito dall'art. 2, comma 3 lett. e), del d.l. n.35 del 2005, convertito nella legge n.80 del 2005 e poi modificato dall'art.18 della legge n.52 del 2006, respinga il reclamo avverso l'ordinanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo, emessa dal giudice dell'esecuzione a seguito dell'opposizione proposta ai sensi dell'art. 615 cod. proc.civ. trattandosi di provvedimento privo di natura definitiva e decisoria, avente natura cautelare e provvisoria. Il predetto principio si applica tanto nell'ipotesi di sospensione disposta in sede di opposizione all'esecuzione non iniziata, sia quando la sospensione sia disposta ad esecuzione già iniziata).**

Tanto premesso e passando al merito, giova osservare come alla vicenda in esame trovi applicazione l'art. 615, 1° comma c.p.c., così come modificato dal D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132, le cui disposizioni trovano applicazione (v. art. 23, comma 9) anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del predetto decreto (27/06/2015), a mente del quale [...] *Se il diritto*



della parte istante è contestato solo parzialmente, il giudice procede alla sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esclusivamente in relazione alla parte contestata [...].

Ebbene, nel caso di specie, ferma la condivisibilità delle argomentazioni sottese al provvedimento reso in prime cure, in punto di necessaria rimessione alla fase di merito degli approfondimenti istruttori tesi alla puntuale verifica della fondatezza delle ipotesi di calcolo suggerite dalle parti, entrambe suffragate da autonome e non coincidenti, consulenze di parte (v. relazioni tecnico contabili depositate in atti), comunque non effettuabili in tale sede, connotata da una cognizione parimenti sommaria, giova altrettanto preliminarmente precisare come parte opponente abbia, sia in sede di opposizione (v. atto di citazione in opposizione), che in sede di reclamo (v. comparsa di costituzione e risposta depositata nel presente procedimento), non solo non contestato di aver contratto il mutuo ipotecario per cui è causa e di non aver provveduto al pagamento delle relative rate nella misura imputatale, ma anche espressamente dichiarato di avere maturato rispetto al medesimo una esposizione debitoria pari a complessivi [...] € 74.473,26, di cui € 71.235,78 per sorta capitale ed € 3.237,48 per interessi moratori [...], siccome risultanti dalla citata perizia di parte depositata in atti [REDACTED]

A fronte di tale, reiterata (v. scritti difensivi in opposizione e in reclamo) e debitamente documentata (v. esiti perizia di parte depositata), condotta processuale, dunque, devono ritenersi sussistenti, in conformità con quanto espressamente richiesto sin dall'atto della propria costituzione in sede di opposizione ad opera della BANCA opposta, odierna reclamante, i presupposti per una sospensione meramente parziale dell'efficacia esecutiva del titolo azionato, da sospendersi pertanto nella sola misura eccedente la predetta somma di [...] € 74.473,26, di cui € 71.235,78 per sorta capitale ed € 3.237,48 per interessi moratori [...], siccome risultante dalla perizia di parte posta a fondamento della medesima opposizione proposta.

Per tali motivi, dunque, in parziale accoglimento del reclamo, deve modificarsi il provvedimento impugnato e sospendersi l'efficacia esecutiva del titolo, rappresentato dal mutuo ipotecario ex art. 38 TUB, a rogito del notaio [REDACTED], limitatamente alla somma eccedente i menzionati € 74.473,26, di cui € 71.235,78 per sorta capitale ed € 3.237,48 per interessi moratori, riportati nella documentazione prodotta in giudizio dal medesimo debitore.

*Sulle spese*

Quanto alle spese, la natura interinale del presente procedimento ne impone, nella conclamata esistenza di contrasti giurisprudenziali sulle questioni decise, la rimessione in alla definizione del giudizio di riferimento.

**PTM**

il Tribunale Ordinario di Vallo della Lucania, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dalla BANCA DI CREDITO COOPERATIVO



[REDACTED] nei confronti di [REDACTED]  
avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale Ordinario di Vallo della Lucania,  
nell'ambito del sub-procedimento n. 1651-1/2016 in data 13/03/2017, disattesa ogni  
contraria eccezione, deduzione, istanza così provvede:

**accoglie in parte**

il reclamo, così come proposto e, per l'effetto,

**modifica in parte**

l'ordinanza reclamata, disponendo la **sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo**  
rappresentato dal mutuo ipotecario ex art. 38 TUB, a rogito del notaio Lucio Mazzarella  
del 30/11/2010, rep. 41185, racc. 19734, **limitatamente alla somma eccedente €**  
**74.473,26, di cui € 71.235,78 per sorta capitale ed € 3.237,48 per interessi moratori,**  
riportati nella documentazione prodotta in giudizio dal medesimo debitore;

**rimette**

alla definizione del giudizio di riferimento ogni statuizione in ordine alle spese di lite;

**manda**

alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Vallo della Lucania, il 5/07/2017.

IL CASO.it

Il Presidente rel. ed est.  
dott. Antonio Pasquariello

